

## Delibera n° 768

Estratto del processo verbale della seduta del  
**28 aprile 2017**

**oggetto:**

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA FEAMP 2014-2020, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014. DETERMINAZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART 5, COMMA 1, DELLA LR 7/2000 (TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO).

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	assente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	assente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Cristiano SHAURLI</b>	Assessore	assente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	assente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

**Preso atto** che l'Autorità di gestione designata, con DM 1622 del 16 febbraio 2014, all'attuazione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020 è la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del Ministero e che la stessa, in conformità a quanto disposto dall'art. 123 del regolamento (CE) 1303/2013, ha individuato le Amministrazioni delle Regioni e Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle D'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, quali Organismi Intermedi a cui delegare la gestione e l'attuazione di specifiche misure finanziate dal Programma;

**Visto** l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano che assegna alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di cofinanziamento del Fondo europeo di € 8.957.579 pari al 3,10% della quota parte di risorse attribuite alle Regioni;

**Visto** l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, sancito nella seduta del 9 giugno 2016 con intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che in particolare:

a) approva il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, Regioni) rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse attribuite alle Amministrazioni regionali demandando al Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedie l'approvazione dei Piani finanziari articolati per anno e per priorità/misura, al lordo e al netto della riserva di efficacia;

b) identifica le funzioni dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione e le

modalità di delega della stessa agli Organismi intermedi;

c) definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;

d) elenca le misure a competenza esclusiva degli Organismi intermedi e dello Stato e le misure condivise tra Organismi intermedi e lo Stato;

e) attribuisce le risorse complessive a ciascun Organismo intermedio in applicazione della percentuale di riparto indicata nell'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

**Atteso** che, in data 29 novembre 2016, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nella sua qualità di referente dell'Autorità di gestione, e il Servizio caccia e risorse ittiche, competente in materia, in qualità di referente dell'Autorità di gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Friuli Venezia Giulia, hanno stipulato formale convenzione per l'affidamento alla regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di Organismo Intermedio, delle funzioni riguardanti l'attuazione delle Misure di competenza regionale, in attuazione dell'articolo 123 comma 6 del Regolamento generale (UE) n. 1303/2013;

**Preso atto** che il Servizio caccia e risorse ittiche è pertanto Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio FVG per l'attuazione delle misure di competenza nell'ambito del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014 – 2020;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) come successivamente modificata e integrata);

**Atteso** che, tra le altre, le procedure di gestione dei finanziamenti, previsti dal Programma finanziario FEAMP, comportano specifiche istruttorie che necessariamente devono attenersi alle previsioni della legge regionale 7/2000 sul procedimento amministrativo;

**Riscontrato** che il rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7/2000 prevede l'individuazione dei termini del procedimento;

**Visto** l'articolo 5 della legge regionale 7/2000 concernente i termini del procedimento, e in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;

- il comma 3, ai sensi del quale la predetta deliberazione deve essere adeguatamente motivata qualora i termini del procedimenti siano superiori a novanta giorni ed inferiori al termine massimo di centottanta giorni e che la motivazione deve essere connessa al profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;

- i commi 2 e 4, ai sensi dei quali il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni e, qualora il detto termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine generale di trenta giorni;

**Atteso** inoltre che l'articolo 14 della legge regionale 7/2000, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 26/2012, prevede nella comunicazione di avvio del procedimento l'indicazione del termine di conclusione dello stesso;

**Atteso** che l'articolo 27 bis della legge regionale 7/2000 dispone, nei procedimenti ad istanza di parte, l'applicazione del silenzio assenso come provvedimento di accoglimento della domanda e che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la procedura del silenzio assenso non si applica ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della giunta regionale;

**Atteso** che il Servizio caccia e risorse ittiche deve avviare le attività istruttorie relative ai bandi da emettere per l'attuazione delle misure a regia di competenza regionale;

**Ritenuto** pertanto necessario, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della legge regionale 7/2000, determinare i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle diverse tipologie di aiuto erogabili a valere sul programma FEAMP 2014-2020, per le misure a regia, come dettagliatamente riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, la Giunta regionale all'unanimità

### **Delibera**

**1.** Per quanto in premessa, sono determinati i termini dei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle misure a regia del programma FEAMP 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

**2.** La procedura del silenzio assenso non è applicata alle procedure di attuazione delle misure di competenza regionale del FEAMP, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3 della legge regionale 7/2000, trattandosi di normativa comunitaria che impone l'adozione di formali provvedimenti amministrativi di concessione ed erogazioni di contributi pubblici.

**3.** E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE